

TI_GERICHTE 10.2004.94 vom 5. Dezember 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-12-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2004.94

FR: TI_GERICHTE 10.2004.94 du 5 décembre 2005

IT: TI_GERICHTE 10.2004.94 del 5 dicembre 2005

Erwägungen

E. 7

L'addebito della tassa di giustizia e delle spese segue la soccombenza in applicazione del principio secondo cui qualora l'espropriazione materiale fosse contestata, l'istante si assume tutti i rischi, anche quelli inerenti le spese processuali com'è consuetudine nelle procedure amministrative (RDAT I-1994 no. 48). Poiché il comune convenuto non si è avvalso della consulenza di un legale non si assegnano ripetibili. Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell'8 marzo 1971, dichiara e pronuncia: 1.

L'istanza di indennizzo per espropriazione materiale è respinta. 2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'000.-- sono a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: - - per il Tribunale di espropriazione la Presidente

Il segretario giudiziario Margherita De Morpurgo

Enzo Barenco

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.